PROVINCIA
DI PISTOIA

ORDINANZA

Atto. n. 153 del 26/11/2026

Oggetto: SR 435 "LUCCHESE" - COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE - ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO E ULTERIORI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL 03/12/2026 AL 17/12/2026, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00, PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Presidente n. 236 del 13/12/2024 con il quale l'Ing. Lorenzo Conti è stato nominato Dirigente dell'Area Tecnica;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 936 del 30/09/2024 con la quale all'Ing. Tony Montillo è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione riferito al Servizio "Pianificazione, TPL, Valorizzazione delle Risorse del Territorio e del Patrimonio Provinciale, Viabilità, Commissione Provinciale Espropri, Protezione Civile, Pubblica Istruzione";

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;

Visto l'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992, relativo alle opere, depositi e cantieri stradali;

Richiamato l'Accordo Quadro per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle componenti delle infrastrutture viarie di competenza della Provincia di Pistoia – Contratto Attuativo n. 013, relativo ai lavori denominati "DM 141/2022: SR435 LUCCHESE – RIORGANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ" (CUP Accordo Quadro: H77H25000980001 – CIG Accordo Quadro: B863FA2301 – CUP: H25F22000860001 – CIG derivato: BCE40ABEFA);

Vista la richiesta di emissione di ordinanza pervenuta dalla ditta Rosi Leopoldo S.p.A. di Agliana, finalizzata all'istituzione temporanea di un senso unico alternato lungo la SR 435 "Lucchese", nel Comune di Serravalle

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
TONY MONTILLO il 26/11/2026 17:45:22 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs. 82/2005

Pistoiese, per consentire l'esecuzione di interventi puntuali di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza nell'ambito del richiamato Accordo Quadro;

Considerato che l'esecuzione delle suddette lavorazioni comporta la necessità di occupare parzialmente la sede stradale e di restringere la carreggiata in corrispondenza delle aree di intervento;

Considerato altresì che l'infrastruttura stradale è interessata da significativi flussi veicolari, particolarmente nelle fasce orarie di maggiore affluenza, durante le quali risulta opportuno prevedere modalità di regolamentazione della circolazione che consentano di adeguare i tempi di transito all'effettiva intensità del traffico nelle due direzioni di marcia;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e degli addetti ai lavori, adottare temporanee modifiche alla disciplina della circolazione, limitandone l'estensione e la durata in funzione dell'effettivo avanzamento delle lavorazioni e prevedendo specifiche modalità di gestione del traffico nelle fasce orarie maggiormente impegnate;

Visti gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la normativa vigente in materia di segnalamento temporaneo dei cantieri stradali;

Per quanto sopra,

ORDINA

Dal giorno 03/12/2026 al giorno 17/12/2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 19:00, lungo la SR 435 "Lucchese", nel Comune di Serravalle Pistoiese, nel tratto compreso tra il km 30+000 (lato Ponte di Serravalle) e il km 36+000 (lato Stazione Masotti), limitatamente alle aree di effettivo intervento e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni:

- l'istituzione di un senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico o movieri, secondo le modalità e le prescrizioni riportate nella presente ordinanza;
- il restringimento della carreggiata in corrispondenza delle aree interessate dalle lavorazioni;
- l'istituzione, ove necessario, del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, limitatamente alle aree interessate dal cantiere;
- l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;
- l'istituzione del divieto di sorpasso.

Gli interventi saranno eseguiti in corrispondenza delle seguenti progressive chilometriche:

- km 30+500;
- dal km 30+600 al km 30+900;
- dal km 30+900 al km 31+300;
- dal km 31+380 al km 31+750;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
TONY MONTILLO il 26/11/2026 17:45:32 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs. 82/2005
ORDINANZA DIRIGENZIALE: 2026 / 153 del 26/11/2026

- dal km 32+200 al km 32+300;
- km 32+400;
- km 32+550;
- km 34+950;
- km 35+100;
- dal km 35+200 al km 35+300.

Le lavorazioni saranno eseguite per tratti successivi, limitando le modifiche alla circolazione alle sole porzioni di infrastruttura di volta in volta interessate dal cantiere e provvedendo al conseguente adeguamento della segnaletica temporanea in funzione dell'avanzamento dei lavori.

PRESCRIVE

La regolamentazione della circolazione dovrà essere attuata esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni e in funzione dell'effettiva occupazione della sede stradale, riducendo per quanto possibile i disagi agli utenti della strada.

La segnaletica temporanea di cantiere dovrà essere installata secondo gli schemi riportati nella tavola allegata alla presente ordinanza, nel rispetto del D.Lgs. n. 285/1992, del D.P.R. n. 495/1992, del D.M. 10/07/2002 e della vigente normativa in materia di sicurezza dei cantieri stradali.

Al di fuori della fascia oraria di esecuzione delle lavorazioni dovrà essere ripristinata la circolazione a doppio senso di marcia, previa verifica delle condizioni di sicurezza della sede stradale e salvo diverse prescrizioni impartite dall'Ente gestore.

Nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 07:00 alle ore 09:30;
- dalle ore 12:30 alle ore 13:30;
- dalle ore 16:00 fino al termine giornaliero delle lavorazioni;

il senso unico alternato dovrà essere regolato esclusivamente mediante l'impiego di un numero adeguato di movieri, opportunamente formati, senza ricorrere alla regolazione semaforica, al fine di garantire una gestione dinamica della circolazione, privilegiando di volta in volta la direzione di marcia maggiormente interessata dai flussi veicolari e contenendo la formazione di code, nel rispetto delle condizioni di sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Al di fuori delle suddette fasce orarie, l'impiego dei movieri dovrà comunque essere garantito qualora l'intensità dei flussi veicolari, la formazione di code o, più in generale, le condizioni del traffico rendano inadeguata la sola regolazione mediante impianto semaforico.

La ditta esecutrice dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, alla posa, alla verifica, al mantenimento in efficienza, all'adeguamento e alla successiva rimozione della segnaletica temporanea di cantiere, nonché

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
TONY MONTILLO il 26/11/2026 17:45:32 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs. 82/2005
ORDINANZA DIRIGENZIALE: 2026 / 153 del 26/11/2026

di ogni altro dispositivo necessario alla delimitazione e alla messa in sicurezza delle aree interessate dalle lavorazioni.

La ditta esecutrice dovrà inoltre organizzare le lavorazioni in modo da garantire, in ogni momento e in condizioni di sicurezza, il transito prioritario dei mezzi di soccorso e di emergenza, provvedendo, ove necessario, alla temporanea sospensione delle attività di cantiere.

DISPONE

In caso di condizioni meteorologiche avverse o di altre circostanze che impediscano l'esecuzione delle lavorazioni nei giorni programmati, le stesse potranno essere effettuate nei giorni immediatamente successivi utili, comunque non oltre il 17/12/2026, mantenendo le modalità e le fasce orarie di regolamentazione della circolazione previste dalla presente ordinanza.

Qualora le lavorazioni terminino anticipatamente rispetto al periodo previsto, dovrà essere tempestivamente ripristinata l'ordinaria disciplina della circolazione, previa rimozione della segnaletica temporanea e di ogni altro dispositivo di cantiere non più necessario.

Eventuali esigenze di proroga dovranno essere preventivamente comunicate al Servizio competente della Provincia di Pistoia, ai fini dell'adozione di un apposito provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza acquista efficacia con l'installazione della prescritta segnaletica stradale.

L'esecuzione e la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento sono demandate agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e successive modificazioni e integrazioni.

Restano ferme le ulteriori forme di tutela previste dall'ordinamento.

Pistoia, 26/11/2026

Sottoscritta dal Responsabile
MONTILLO TONY
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da TONY MONTILLO il 26/11/2026 17:45:32 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs. 82/2005
ORDINANZA DIRIGENZIALE: 2026 / 153 del 26/11/2026